

# COMUNE DI ARSIERIO

## STATUTO COMUNALE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1** **Oggetto dello Statuto**

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Arsiero, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e della legge vengono attuati con appositi regolamenti.

#### **Art. 2** **Denominazione e natura giuridica**

1. Il Comune di Arsiero, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, cui provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

3. Il comune, classificato interamente montano, comprende oltre al capoluogo, la frazione di Castana e un notevole numero di contrade sparse.

#### **Art. 3** **Sede**

1. Il Comune ha la sua sede locale nell'edificio comunale in Piazza Francesco Rossi, n. 6, di Arsiero.

2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quella di cui al comma precedente.

#### **Art. 4** **Segni distintivi**

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da un tronco d'albero sradicato, incendiato, accostato da due fiamme di rosso in campo azzurro, sostenuti da una terrazza d'oro.

2. Lo stemma del Comune è riprodotto nei sigilli e nei timbri utilizzati negli atti comunali.

3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo azzurro con fregi in oro e coccarda tricolore con al centro lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Arsiero".

4. L'uso dei simboli è di esclusiva competenza del Comune.

#### **Art. 5**

## **Finalità ed obiettivi programmatici**

1. Il Comune di Arsiero svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali e concorre alla determinazione e realizzazione e degli obiettivi contenuti nei Piani e Programmi della Provincia e della Comunità Montana di cui fa parte. Svolge tutte le funzioni che ritenga di interesse della propria popolazione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Arsiero, in particolare:
  - a) orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza;
  - b) favorisce lo sviluppo economico e sociale della Comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica pubblica e privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, tutela la salute dei cittadini, favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
  - c) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta;
  - d) adotta tutte le misure atte a garantire un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona, sostiene l'istituzione della famiglia quale cardine della società civile, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

### **Art. 6**

#### **Principio di cooperazione**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.
2. Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.

## **TITOLO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 7**

##### **Strumenti di partecipazione**

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:
  - a) istanze, petizioni e proposte;
  - b) le consultazioni popolari e i referendum consultivi;
  - c) gli organismi di partecipazione;
  - d) le libere forme associative locali.

#### **Art. 8**

##### **Istanze**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune, che ne rilascia senza spesa ricevuta.

### **Art. 9 Petizioni**

1. I cittadini singoli o associati possono presentare petizioni.
2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, sottoscritta da almeno trenta cittadini residenti o almeno 3 associazioni iscritte all'albo diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune, che ne rilascia senza spesa la ricevuta.

### **Art. 10 Proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

### **Art. 11 Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte**

1. Il sindaco informa la Giunta della presentazione di istanze, petizioni e proposte e promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni, il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
3. Il sindaco fornisce informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale in sede di comunicazioni.

### **Art. 12 Consultazione della popolazione**

1. Il Consiglio, la Giunta o il sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva pertinenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
  - a) convocazione di assemblee;
  - b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;
2. Il regolamento prevede la convocazione di assemblee pubbliche anche su iniziativa di un adeguato numero di cittadini residenti.

### **Art. 13 Divieto di consultazione**

1. Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie di esclusiva

competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre votazioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

3. Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste dal presente Statuto, per rendere noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

#### **Art. 14**

### **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, turistico, ambientale ed economico.

2. Può promuovere in particolare la formazione della consulta delle associazioni del Comune.

3. Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal Comune nei settori sopra indicati.

4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

#### **Art. 15**

### **Valorizzazione del libero associazionismo**

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2. Gli organi di governo e le commissioni consiliari possono promuovere ed attuare la consultazione degli organismi associativi.

3. Sono considerati di particolare collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

4. Nei confronti degli organismi associativi di cui al comma 3, il Comune può intervenire con sostegno finanziari o mettendo a disposizione locali a titolo gratuito.

5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopra citati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

6. E' istituito all'albo delle associazioni con le modalità previste da regolamento.

7. Le agevolazioni agli organismi associativi con sostegni economici e disponibilità di strutture che potranno essere, per regolamento, subordinate all'iscrizione all'albo delle associazioni.

#### **Art. 16**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Regolamento Comunale, e dai seguenti principi:

- a) l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
- b) l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
- c) la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque

soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili da essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;

- d) le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
- e) saranno comunque emesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.

Tali audizioni possono essere provocate dall'amministrazione comunale o richieste da terzi.

## **Art. 17** **Pubblicità degli atti**

1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del consiglio e della giunta, delle determinazioni, degli avvisi di convocazione del consiglio comunale, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.
2. Apposite bacheche saranno allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.
3. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario amministrativo contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta.

## **Art. 18** **Referendum consultivi**

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e in forma non tendenziosa e deve riguardare una unica questione concreta, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
  - a) tributi e tariffe;
  - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
4. Non possono essere proposti referendum consultivi nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale ovvero in coincidenza con altre votazioni provinciali, comunali e circoscrizionali. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.
5. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di quattro quesiti.
7. Possono assumere l'iniziativa referendaria:
  - a) il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) il Consiglio comunale con deliberazione contenente il quesito referendario.
8. Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza dei cittadini nelle liste elettorali del Comune.
9. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.



## **Art. 19**

### **Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## **Art. 20**

### **Difensore civico**

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il controllo dell'azione amministrativa e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico determinare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
- 5 bis " La scelta del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
6. Al difensore civico sono fornite sede e strumenti adatti.
7. Il difensore civico presenterà al Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

## **Art. 21**

### **Difensore civico sovracomunale**

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni; in tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio. Nel caso di istituzione del difensore civico sovracomunale non si applicano i commi 1° e 2° dell'articolo 20.

## **TITOLO III ORGANI DI GOVERNO**

### **Capo I Il Consiglio Comunale**

#### **Sez. I Generalità**

##### **Art. 22 Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.

##### **Art. 23 Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

#### **Sez. II I Consiglieri comunali**

##### **Art. 24 Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:

- a) proposte di deliberazione;
- b) interrogazioni e mozioni;
- c) ordini del giorno

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico amministrativo e di iniziativa del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.



## **Art. 25** **Doveri dei Consiglieri Comunali**

1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 26** **Consigliere anziano**

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

## **Art. 27** **Dimissioni dei consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere formulate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando fra essi il Sindaco.

## **Art. 28** **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due membri.
2. Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare
3. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, le relative attribuzioni nonché il procedimento per la designazione dei capigruppo.
4. I caso di mancata designazione, il capogruppo viene identificato per la maggioranza nel consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale con esclusione del Sindaco, per le minoranze nei candidati alla carica di sindaco.

### **Sez. III**

#### **Le commissioni consiliari**

#### **Art. 29**

##### **Generalità**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e di indagine.
2. Il regolamento disciplina il loro numero , le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni con il sindaco, degli assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Il sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

#### **Art. 30**

##### **Attribuzioni delle commissioni permanenti**

1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

#### **Art. 31**

##### **Commissioni temporanee**

1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi, sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

#### **Art. 32**

##### **Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.
3. I risultati delle indagini vengono riferiti al Consiglio comunale.

## **Sez. IV Disciplina del Consiglio Comunale**

### **Art. 33 Prima adunanza del Consiglio comunale**

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine del giorno:
  - a) convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
  - b) giuramento del Sindaco;
  - c) comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della Giunta e del vicesindaco;

### **Art. 33 bis Linee programmatiche di mandato**

1. "Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale, può proporre integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio.
3. Le linee programmatiche vengono approvate dal Consiglio nella seduta successiva a quella di presentazione.
4. In sede di approvazione del Bilancio annuale, del Conto Consuntivo e di Stato di Attuazione dei Programmi di Bilancio e Verifica degli equilibri finanziari, il Consiglio provvede contestualmente a verificare l'attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle linee di cui al presente articolo. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nella medesima sede tali linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

### **Art. 34 Convocazione Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto dal comma 2° è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione viene eseguito secondo le modalità previste dal regolamento.

### **Art. 35 Ordine del giorno delle sedute**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno,

salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.

#### **Art. 36**

##### **Pubblicità delle sedute e durata degli interventi**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

#### **Art. 37**

##### **Voto palese e segreto**

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

#### **Art. 38**

##### **Maggioranza richiesta per la validità delle sedute**

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. In seconda convocazione le adunanze sono validamente costituite purché siano presenti almeno quattro membri del Consiglio.
3. Il regolamento prevede i casi nei quali in seconda convocazione determinati argomenti non possono essere discussi e deliberati se non vi è la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati

#### **Art. 39**

##### **Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni e le proposte sottoposte al Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

#### **Art. 40**

##### **Astenuti e schede bianche e nulle**

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi

dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

#### **Art. 41 Nomine**

1. Per le nomine di competenza del Consiglio comunale, salvo che per la legge sia prevista una maggioranza qualificata, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
2. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. La nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge viene effettuato con voto limitato.
4. Nel caso in cui la legge preveda la rappresentanza della minoranza, allorché a seguito delle votazioni non sia risultato eletto alcun consigliere della stessa, viene nominato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Art. 42 Deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata**

1. Sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati le seguenti deliberazioni:
  - a) approvazione dei regolamenti;
  - b) l'istituzione di commissioni di indagine;
  - c) inammissibilità del referendum consultivo;
  - d) mancato recepimento di referendum validamente svolto;
  - e) ogni altra deliberazione per la quale la legge lo preveda.

#### **Art. 43 Adunanze "aperte"**

1. Nel caso il Consiglio debba discutere di problemi politico-sociali particolarmente sentiti dalla collettività o con risvolti che interessano anche altre collettività locali, può essere convocato in adunanza "aperta" alla quale possono essere invitati, oltre ai consiglieri, esponenti politici, rappresentanti di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, cittadini interessati ai temi in discussione.
2. Le modalità di svolgimento delle adunanze "aperte" sono disciplinate dal regolamento.
3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale possono essere votati documenti e raccomandazioni ma non possono essere adottate formali deliberazioni né assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

## **Capo II**

### **La Giunta Comunale**

#### **Art. 44**

##### **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di assessori consentito dalla legge.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, alle seguenti limitazioni e condizioni:
  - a) i candidati devono possedere adeguata esperienza tecnico-professionale, debitamente documentata, relativa al settore operativo da affidare all'assessore esterno;
3. L'assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta medesima.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio comunale con facoltà di prendere la parola con i limiti e modalità previste per i consiglieri comunali. In ogni caso non hanno diritto di voto.
5. Tra gli assessori non può esistere un vincolo di coniugio o di parentela o affinità fino al secondo grado.

#### **Art. 45**

##### **Assessori**

1. Gli assessori sono nominati dal sindaco con atto scritto.
2. Essi svolgono attività propositiva, di supporto e collaborazione all'attività del sindaco, nelle materie attribuite alla competenza della Giunta.
3. Nell'ambito dei poteri disciplinati dal precedente comma, ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura di specifici settori di attività.
4. Gli assessori non svolgono, pertanto, attività con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.

#### **Art. 46**

##### **Assessore anziano**

1. Ad ogni effetto previsto dallo Statuto è assessore anziano l'assessore più anziano di età.

#### **Art. 47**

##### **Competenze**

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività di proposta e di impulso all'attività del Consiglio comunale; impronta la propria attività al principio della collegialità.
2. Salvo quanto prescritto dall'articolo seguente adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al sindaco o alla competenza gestionale degli organi burocratici del Comune.
3. Nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e gestione

- amministrativa spetta alla Giunta comunale l'assegnazione agli organi burocratici di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata ai procedimenti o sub procedimenti attribuiti alla responsabilità degli uffici, determinando gli obiettivi di gestione.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

#### **Art. 48**

#### **Attribuzioni**

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### **Art. 49**

#### **Adunanze e deliberazioni**

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni. In caso di assenza o impedimento del sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal vicesindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati funzionari, esperti, altri organi comunali e cittadini con le modalità fissate dal regolamento.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal presidente e dal segretario comunale.

#### **Art. 50**

#### **Durata in carica**

1. La Giunta comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
2. Salvo il caso previsto dal comma seguente, lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza della Giunta.
3. Qualora lo scioglimento del Consiglio comunale consegua dalle dimissioni, da impedimento permanente, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

#### **Art. 51**

#### **Funzionamento della Giunta**

1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

### **Capo III**

### **Disposizioni comuni agli organi collegiali**

**Art. 52**  
**Astensione obbligatoria**

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo della discussione e votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al segretario comunale.

**Art. 53**  
**Assistenza e verbalizzazione**

1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o se impedito o assente il vicesegretario, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il segretario comunale ed il vice segretario, ove esiste, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula.
3. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

**Capo IV**  
**Il sindaco**

**Art. 54**  
**Il sindaco**

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta l'Ente.

**Art. 55**  
**Attribuzioni di amministrazione**

1. Compete al sindaco:
  - a) la rappresentanza generale dell'ente;
  - b) la direzione e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
  - c) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;
  - d) la promozione di iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - e) l'adozione di ordinanze ordinarie, necessitate e contingibili ed urgenti in qualità di ufficiale di governo;
  - f) la convocazione di comizi per i referendum consultivi;
  - g) presentare istanze per la concessione di contributi al Comune da parte di soggetti pubblici



e privati.

- h) la nomina e revoca del segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge ed il conferimento al medesimo di ogni altra funzione ai sensi di legge, nonché il conferimento dell'incarico di direttore Generale, quando non sia stata stipulata Convenzione con altri comuni fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti.
- i) la nomina dei responsabili dei servizi e le attribuzioni delle relative funzioni secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli Uffici e Servizi.

#### **Art. 56**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Compete al sindaco:

- a) la facoltà di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni, le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
- b) l'assunzione di iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune svolgono la loro attività secondo gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **Art. 57**

#### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Compete al sindaco:

- a) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
- b) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
- c) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.

#### **Art. 58**

#### **Vicesindaco**

- 1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa, fra gli assessori, il vicesindaco che lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.
- 2. Nel caso di impedimenti o di assenze anche del vicesindaco il sindaco è sostituito dall'assessore anziano.

#### **Art. 59**

#### **Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.**

- 1. Il sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
- 2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del sindaco.
- 3. Il sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta.
- 4. Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.

#### **Art. 60**

## **Deleghe del sindaco quale Ufficiale di Governo**

1. Il sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 61**

#### **Comunicazione ed efficacia delle deleghe**

1. Le deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori sono comunicate al Consiglio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

### **Art. 62**

#### **Cessazione della carica di sindaco**

1. L'atto di dimissioni del sindaco, è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio dal segretario comunale.
2. Il consiglio comunale è immediatamente convocato per la discussione sulle dimissioni del sindaco e con l'adunanza le dimissioni si considerano presentate.
3. Spetta al Consiglio comunale accettare l'impedimento permanente o la decadenza del sindaco.
4. Il decesso del sindaco viene immediatamente comunicato dal vicesindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
5. La rimozione o la sospensione dalla carica di sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

### **Art. 63**

#### **Mozione di sfiducia**

1. La mozione di sfiducia è ricevuta, ai fini della presentazione al Consiglio, dal segretario comunale.
2. In caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è senza indugio trasmessa al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

## **TITOLO IV**

### **UFFICI E PERSONALE**

### **Art. 64**

#### **Principi organizzativi**

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del Comune, al cui vertice è posto il segretario comunale e / o il direttore generale.
3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del segretario comunale e/o del direttore generale, e dei responsabili dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

### **Art. 65**

## Uffici

1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi in settori, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi..
2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
  - massima flessibilità;
  - articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
  - trasparenza;
  - collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.

### Art. 66

#### Il Segretario Comunale

1. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti, rilasciando ove richiesto un parere sulle deliberazioni e determinazioni.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei Responsabili dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:
  - svolge tutti i compiti attribuitigli dalla legge, dal presente statuto, dai Regolamenti o ad egli conferitigli dal Sindaco;
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - presiede l'ufficio comunale per le elezioni.

### Art. 67

#### Il direttore generale

1. Il comune può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 abitanti.
2. In mancanza della stipula di cui al comma uno, il Sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.
3. Competono al direttore generale:
  - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
  - b) la sovrintendenza della gestione amministrativa;
  - c) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
  - d) la collaborazione con la Giunta Comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

### Art. 68

#### Il Vicesegretario

1. La pianta organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.
2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina del vicesegretario richiede il possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.

## **Art 69**

### **Responsabili di settore**

1. I Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'Ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo statuto e i regolamenti, compreso quello di organizzazione, espressamente non riservino ad altri organi.

## **Art.70**

### **Determinazioni**

1. Fermo rimanendo quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità, gli atti di gestione dei Responsabili di settore sono formalizzati in determinazioni.
2. Le determinazioni sono numerate in ordine progressivo, munite di data, e recano l'indicazione della struttura di provenienza.
3. Ove prevedano impegni di spesa, le determinazioni devono recare il visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione sono nulle di diritto.
4. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio.

## **Art. 71**

### **Incarichi di direzione**

1. La copertura dei posti dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente, con deliberazione motivata di diritto privato, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **TITOLO V**

### **SERVIZI PUBBLICI**

## **Art. 72**

### **Servizi pubblici comunali e forme di gestione**

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa

valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e di servizi comunali, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

#### **Art. 73**

##### **Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni**

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, il revisore del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere un curriculum, sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

#### **Art. 74**

##### **Istituzione**

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

#### **Art. 75**

##### **Partecipazione a società di capitali**

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuovere la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

#### **Art. 76**

##### **Promozione di forme associative**

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la Comunità Montana e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

### **Art. 77**

#### **Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative**

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

## **TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'**

### **Art. 78**

#### **Programmazione**

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento, nell'ambito dei principi contabili stabiliti da leggi di settore, definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
4. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, il regolamento di contabilità determina tempi e modalità di informazione.

### **Art. 79**

#### **Controllo interno**

Al fine di garantire l'attuazione dei seguenti principi:

- Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare l'efficacia efficienza ed economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché del Segretario Comunale e/o Direttore Generale;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

Il Comune adotta un sistema di controllo interno che si avvale del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del nucleo di valutazione e del controllo strategico, secondo i principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate e specificate nel regolamento di contabilità e nel regolamento degli uffici e dei servizi.

**Art. 80**  
**Abrogato**

**Art. 81**  
**Revisore dei conti**

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. È revocabile solo per inadempienza e nei casi previsti dalla legge. Le cause di cessazione dell'incarico sono stabilite dalla legge.
3. Non può essere eletto alla carica e, se eletto decade dall'ufficio: chi è parente o affine del sindaco, degli assessori entro il quarto grado; chi è legato al Comune o agli enti da esso dipendente, sottoposti a vigilanza o sovvenzioni dal Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche se non continuativa.
4. La decadenza prevista dal comma precedente, come negli altri casi stabiliti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale.
5. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità esercita le funzioni ed attività indicate nella legge e nel medesimo regolamento.
6. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attenzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

**TITOLO VII**  
**FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 82**  
**Revisione dello Statuto**

1. Ogni revisione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

**Art. 83**  
**Interpretazione autentica dello Statuto**

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del codice civile.

**Art. 84**  
**Regolamenti**

1. Il Consiglio comunale adotta regolamenti concernenti materie previste dalla legge e dallo Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 gironi consecutivi. Dopo il riscontro di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo i regolamenti sono ripubblicati all'albo pretorio per altri 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione.

#### **Art. 85**

##### **Norma transitoria**

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

#### **Art. 86**

##### **Abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 11 Ottobre 1991 n. 55 e 9 Marzo 1992 n. 4.